



AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI)

Variante generale ai vigenti Piani stralcio
Assetto Idrogeologico dei bacini del distretto,
Avente ad oggetto la revisione del quadro
normativo e delle classi di pericolosità ai fini
della loro integrazione a scala distrettuale

Disciplina di Piano

DICEMBRE 2022

“PIANO DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE, STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA DISSESTI DI NATURA GEOMORFOLOGICA (PAI)”

Variante generale ai vigenti Piani stralcio Assetto Idrogeologico dei bacini del distretto, avente ad oggetto la revisione del quadro normativo e delle classi di pericolosità ai fini della loro integrazione a scala distrettuale

DISCIPLINA DI PIANO

Capo 1 Finalità, natura, contenuti ed articolazione del Piano

Art. 1 – Natura e finalità generali del Piano

1. Il Piano di bacino, stralcio “Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica”, di seguito denominato *PAI*, relativo al distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale è adottato e approvato, ai sensi degli artt. 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152/2006, quale piano stralcio del Piano di bacino distrettuale.
2. Esso ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.
3. Il *PAI* persegue l’obiettivo generale di garantire livelli di gestione sostenibile del rischio da dissesti di natura geomorfologica, privilegiando la difesa della vita umana, del patrimonio ambientale, culturale, infrastrutturale ed insediativo, da perseguire mediante misure di prevenzione e misure di protezione tali da fronteggiare e mitigare i fenomeni di dissesto in atto o potenziali, senza aggravarli, ferme restando le competenze in materia di protezione civile previste dalle leggi nazionali e regionali.
4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, il *PAI*, nel rispetto di quanto previsto all’art.67, comma 1 del d.lgs. 152/2006, si pone i seguenti obiettivi:
 - a. la definizione di un quadro conoscitivo di pericolosità omogeneo e coerente con i dissesti geomorfologici presenti nel territorio dei bacini interessati, con particolare riferimento ai fenomeni attivi, nonché la definizione dei criteri necessari per l’aggiornamento di tale quadro;
 - b. la sistemazione, la conservazione e il recupero del suolo nei bacini idrografici, con l’individuazione di misure ed azioni strutturali e non strutturali, tese alla mitigazione del rischio per la salute delle persone, per i beni e il patrimonio culturale ed ambientale, infrastrutturale ed insediativo, nonché a favorire le attività che non compromettano la naturale evoluzione del rilievo, a preservare il territorio da ulteriori dissesti, a evitare il verificarsi di fenomeni erosivi e a mantenere in condizioni di equilibrio il trasporto solido nel reticolo idrografico;
 - c. la definizione delle misure di prevenzione, integrate con le strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, in coerenza con gli obiettivi specifici del PGRA e del PGA, nonché la individuazione delle misure di protezione, da realizzare anche sulla base di programmi di interventi ex art. 69 del d.lgs. 152/2006.

Art. 2 – Contenuti ed elaborati del PAI.

1. Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione generale
 - b. Disciplina di piano
 - c. Mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica, in formato digitale.

Art. 3 – Articolazione della Disciplina di piano

1. La presente Disciplina di piano è articolata in:
 - a. Disciplina di piano, contenente norme ed indirizzi applicabili nei territori dei bacini interessati.
 - b. Allegati:
 - Elenco dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni ricadenti nei bacini interessati (Allegato 1).
 - Criteri di rappresentazione ed interpretazione delle mappe del PAI, modalità di visualizzazione ed accessibilità dei dati (Allegato 2).
 - Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PAI (Allegato 3).

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il PAI trova applicazione nelle Regioni, nelle Città Metropolitane, nelle Province e Comuni indicati nell'Allegato 1 alla presente Disciplina di piano il cui territorio ricade nel distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale individuato all'art. 64 del decreto legislativo 152/06.

Art. 5 - Parere ex art. 63, comma 10, lett. b) del decreto legislativo 152/06

1. L'Autorità di bacino distrettuale, ai sensi dell'art. 63, comma 10, lett. b) del decreto legislativo 152/06, provvede a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
2. A tal fine l'Autorità e le Regioni, anche attraverso l'attivazione di tavoli tecnici permanenti, definiscono le linee strategiche e gli strumenti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
3. I contenuti del parere dell'Autorità sono definiti sulla base delle direttive tecniche emanate dalla Conferenza Operativa ai sensi dell'art. 63, comma 9 del decreto legislativo 152/06, secondo i criteri e le modalità previsti dalla normativa nazionale e sulla base delle linee strategiche definite ai sensi del comma 2.

Art. 6 – Definizioni

Ai fini del PAI si intende per:

Area d'influenza: congruo intorno all'area in dissesto potenzialmente interessato dall'evoluzione del dissesto stesso.

Area in dissesto: porzione di territorio oggetto di fenomeni evidenti di instabilità attuale o passata.

Area potenzialmente instabile: porzione di territorio che presenta evidenze geologiche, morfologiche, fisiche e strumentali sfavorevoli e tali da far supporre l'insorgere di fenomeni gravitativi ed erosivi in caso di variazione delle condizioni intrinseche dell'ammasso e/o dei fattori/forzanti esterni.

Danno D: danno al bene esposto a seguito di un fenomeno calamitoso, valutato come il prodotto dell'entità del bene e della sua vulnerabilità.

Dinamica costiera: analisi della combinazione dei processi marini e continentali che determinano la morfodinamica dell'ambiente costiero, riconducibili sia a cause naturali che di natura antropica.

Dinamica fluviale: analisi dell'assetto plano-altimetrico dell'alveo di un corso d'acqua e dei processi geomorfologici ed idraulici che ne determinano l'evoluzione.

Dissesto di natura geomorfologica: dislocazioni e movimenti di masse di rocce, terreni e detriti in genere, imputabili all'azione della gravità, degli agenti meteorici e all'azione erosiva delle acque incanalate e non, oltre che ad altre cause predisponenti e scatenanti.

Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attività economiche e le infrastrutture, presenti in un'area vulnerabile.

Entità E: indica il valore economico del bene.

Frana: movimento di una massa di roccia, terra o detrito lungo un versante.

Gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica: si attua attraverso la realizzazione di misure volte a mitigare i danni conseguenti a fenomeni di dissesto gravitativo, costiero, erosivo e dovuti all'azione delle acque nel reticolo naturale, artificiale e lungo le pendici. Nell'ambito del PAI la gestione può essere perseguita attraverso misure di prevenzione e di protezione.

Indagini e monitoraggio: attività funzionali al miglioramento della conoscenza del fenomeno geomorfologico e della sua possibile evoluzione, oltre che attività necessarie per la definizione e l'attuazione delle misure di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica.

Indicatori geomorfologici diretti: elementi direttamente riscontrabili sul territorio, quali forme ed evidenze di dissesto, segni precursori e premonitori, registrazioni strumentali e quant'altro, che evidenzino la presenza di dissesti attivi e/o potenzialmente instabili.

Mappa: rappresentazione di banche dati geografiche informatizzate.

Misure di prevenzione: sono le misure tese a mitigare le conseguenze negative per la vita umana e per il patrimonio ambientale, culturale, infrastrutturale ed insediativo; per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica del PAI a questa categoria appartengono:

- a) misure di vincolo al fine di evitare l'insediamento di nuovi elementi a rischio nelle aree a pericolosità maggiore, quali l'applicazione della disciplina di Piano, e di politiche di gestione e pianificazione del territorio;
- b) misure di rimozione e riallocazione, quali politiche di delocalizzazione;
- c) misure generali per aumentare la prevenzione del rischio, quali aggiornamenti e approfondimenti del quadro conoscitivo, definizione di programmi e politiche per la manutenzione del territorio, monitoraggio ed analisi specifiche dei dissesti.

Misure di protezione: sono rappresentate dalle opere e dagli interventi strutturali di consolidamento, stabilizzazione e mitigazione dei dissesti, dalle azioni di regimazione delle acque, dalle opere di mitigazione e protezione dall'erosione, dalle azioni e dagli interventi in genere che sono progettati e realizzati allo scopo di diminuire la pericolosità dell'area con conseguente modifica del quadro conoscitivo; per misure di protezione alla scala locale si intendono le opere e gli interventi di cui sopra che, pur non agendo alla scala dell'intero dissesto, esplicano la loro efficacia in ambito circoscritto, mitigando in tale contesto la pericolosità.

Opera non delocalizzabile: le opere pubbliche e/o di interesse pubblico che per importanza strategica e strutturale, a seguito di dichiarazione dell'ente proponente, anche a fronte di analisi costi/benefici sfavorevoli, non consentono localizzazioni alternative o consentono solo parziale rilocalizzazione.

Pericolosità da dissesti di natura geomorfologica P: rappresenta la probabilità di occorrenza di un dissesto di natura geomorfologica potenzialmente distruttivo, di una determinata intensità in un dato periodo e in una data area. Per il PAI la pericolosità è identificata in classi ed è riferita ad aree dove la probabilità di occorrenza è legata allo stato di attività e l'intensità è legata al fenomeno geomorfologico così come esplicitato nell'allegato 3.

Rete infrastrutturale viaria e ferroviaria primaria: il sistema di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico costituito da aeroporti, interporti, porti, ferrovie, autostrade, strade di grande comunicazione, strade regionali, strade provinciali e le opere ad esse connesse.

Rischio da dissesti di natura geomorfologica R: è il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà, dei danni ai beni ambientali e ai beni culturali e delle perturbazioni alle attività economiche dovuto al fenomeno naturale considerato di assegnata intensità. Per il PAI si definisce valore R del rischio la combinazione tra danno e pericolosità così come esplicitati nell'allegato 3.

Servizi a rete lineari e puntuali: si tratta di acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, reti elettriche e reti dati, limitatamente agli adduttori primari, con esclusione dei sistemi secondari e a carattere locale. Inoltre sono comprese le centrali di produzione di energia elettrica, gli impianti di depurazione e di potabilizzazione.

Servizi essenziali: per servizi essenziali si intendono i servizi connessi con la finalità di garantire la salute, l'igiene, l'assistenza e l'educazione ai cittadini (ospedali, scuole e servizi alle persone). In particolare, per quanto concerne la salute, l'igiene e l'assistenza (ospedali e servizi alle persone) si intendono le strutture sanitarie che forniscono servizi di pronto soccorso, prima assistenza e ricovero. Ai fini dell'applicazione della presente disciplina sono esclusi gli ambulatori, i centri diagnostici, i laboratori, i servizi di analisi e servizi simili, mentre sono comprese le strutture sanitarie di assistenza e ricovero per anziani. Con il termine scuole si intendono tutte le scuole pubbliche e private, a partire dagli asili nido fino alle università, e le strutture a queste connesse (laboratori, auditorium, etc.).

Suscettibilità geomorfologica: propensione al dissesto franoso di un'area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, morfologiche, geotecniche e di copertura del suolo.

Trasformazione d'uso del suolo. Modificazione della condizione materiale e della conformazione naturale del suolo che costituisce una trasformazione permanente del territorio, ovvero che non ha carattere contingente, temporaneo o occasionale. Più in generale la trasformazione d'uso del suolo è un intervento funzionale ad un permanente utilizzo dell'area o del bene diverso da quello originale, e che determina di per sé un aumento del carico urbanistico.

Vulnerabilità V: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilità si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). È funzione dell'intensità del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio. In assenza di valutazioni specifiche si ritiene opportuno applicare a qualsiasi elemento a rischio la classe di vulnerabilità più alta.

Art. 7 – Mappe del PAI.

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono soggette alla presente Disciplina di piano le aree riportate nella "Mappa della pericolosità da dissesti di natura geomorfologica" suddivise nelle seguenti classi, definite secondo i criteri dell'Allegato 3, secondo la seguente gradazione:
 - pericolosità molto elevata (P4) - aree instabili interessate da fenomeni di dissesto attivi di tipo gravitativo, erosivo e/o dovuti all'azione delle forzanti meteo-marine, delle acque incanalate negli alvei naturali /artificiali o lungo le pendici;
 - pericolosità elevata (P3) – aree potenzialmente instabili, suddivise in due sottoclassi:
 - (P3a) – aree non interessate da fenomeni di dissesto attivi ma in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali aree interessate da instabilità in passato e/o segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi, sulla base dei quali non è possibile escludere la riattivazione dei dissesti;
 - (P3b) - aree interessate da possibile instabilità di tipo gravitativo, erosivo e/o dovuta all'azione delle acque incanalate negli alvei naturali /artificiali o lungo le pendici, per effetto

di condizioni geomorfologiche e fisiche sfavorevoli che determinano elevata propensione al dissesto.

- pericolosità media (*P2*) - aree stabilizzate, aree stabili interessate tuttavia da litologie e condizioni strutturali e geomorfologiche che determinano propensione media al dissesto e che possono dar luogo a modifica della loro condizione di stabilità;
 - pericolosità moderata (*P1*) - aree stabili con condizioni litologiche, strutturali e geomorfologiche aventi caratteri per lo più favorevoli alla stabilità con bassa propensione al dissesto.
2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono soggette alla presente Disciplina di piano le aree riportate nella "*Mappa del rischio da dissesti di natura geomorfologica*" suddivise in 4 classi di rischio, definite secondo i criteri dell'Allegato 3 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 5 gennaio 1999, espresse in termini di:
- rischio molto elevato (*R4*) – aree in cui il verificarsi di fenomeni di dissesto può condurre gli elementi presenti ad un rischio di perdita molto elevato;
 - rischio elevato (*R3*) – aree in cui il verificarsi di fenomeni di dissesto può condurre gli elementi presenti ad un rischio di perdita elevato;
 - rischio medio (*R2*) - aree in cui il verificarsi di fenomeni di dissesto può condurre gli elementi presenti ad un rischio di perdita medio;
 - rischio moderato (*R1*) - aree in cui il verificarsi di fenomeni di dissesto può condurre gli elementi presenti ad un rischio di perdita moderato.
3. Nella mappa di cui al punto 1 oltre alle aree interessate dalle suddette classi di pericolosità sono riportate anche le aree interessate da fenomeni di subsidenza del terreno (*Sw*) per effetto di emungimento di acque sotterranee.

Capo 2 – Dissesti di natura geomorfologica e naturale evoluzione del rilievo

Sezione I – Pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica

Art. 8 – Aree a pericolosità molto elevata (P4) – Norme

1. Nelle aree P4, per le finalità di cui all'art. 1, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio, da ottenersi attraverso misure di protezione finalizzate alla riduzione della classe di pericolosità, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti e ai successivi artt. 9 e 14.
2. Nelle aree P4 l'Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica.
3. Nelle aree P4 sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi per adeguamenti minimi necessari alla messa in sicurezza delle strutture e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche.
4. Nel rispetto delle finalità di cui all'art.1 le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica nelle aree P4 per il patrimonio edilizio esistente, per i casi di trasformazione d'uso del suolo e per i casi non espressamente richiamati nei precedenti commi. A tal fine emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nelle materie di propria competenza, con la possibilità di adottare, ove necessario, disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dal presente articolo ai sensi del disposto dell'art. 3-quinquies, c.2 del d.lgs. 152/06.

Art. 9 – Aree a pericolosità molto elevata (P4) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, nelle aree P4 per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio, si attengono ai seguenti indirizzi:
 - a) sono da evitare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che determinino un aumento del carico urbanistico e un conseguente aumento dell'esposizione al rischio delle persone;
 - b) sono da evitare le previsioni di:
 - interventi di nuova costruzione residenziali, commerciali, ricettivi e produttivi;
 - nuove opere pubbliche e di interesse pubblico, riferite ai servizi essenziali;
 - nuove aree destinate alla realizzazione di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;
 - nuovi impianti di contenimento delle acque, quali dighe, invasi, laghi artificiali, oltre a quelli connessi con la gestione della risorsa idrica a scopi idropotabili ed irrigui;
 - c) sono da subordinare, se non diversamente localizzabili, al rispetto delle condizioni di gestione del rischio, da ottenersi attraverso misure di protezione, anche alla scala locale, finalizzate alla riduzione della pericolosità, le previsioni di:
 - nuove infrastrutture o opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - interventi di ampliamento della rete infrastrutturale primaria, delle opere pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali e degli impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006;
 - nuove infrastrutture a rete;
 - d) sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio:
 - le previsioni e le attività inerenti la coltivazione, il trattamento e il ripristino di aree destinate all'estrazione di materiali da cava e da miniera relativi alle aree a valenza estrattiva e mineraria incluse nei piani regionali;

e) sono da privilegiare:

- le azioni tese al mantenimento della naturale evoluzione morfodinamica dei rilievi, del paesaggio e del reticolo idrografico, a condizione che tale morfodinamica non sia causa o possa essere causa di rischio per il patrimonio ambientale, culturale, abitativo, infrastrutturale e produttivo esistente;
- le trasformazioni urbanistiche tese alla delocalizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture nelle aree in dissesto, in particolare per quelle porzioni di territorio per le quali le misure di protezione e di mitigazione del rischio non risultino sostenibili, in quanto economicamente e socialmente non convenienti in termini di costi/benefici.

Art. 10 – Aree a pericolosità elevata (*P3a*) – Norme

1. Nelle aree *P3a*, per le finalità di cui all'art. 1, sono da consentire gli interventi che possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini.
2. Nelle aree *P3a* l'Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo con conseguente riesame delle mappe di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica.
3. Nel rispetto delle finalità di cui all'art.1, le Regioni disciplinano le condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica nelle aree *P3a* per il patrimonio edilizio esistente e per i casi di trasformazione d'uso del suolo e per i casi non espressamente richiamati nei precedenti commi. A tal fine emanano le disposizioni concernenti l'attuazione del Piano nelle materie di propria competenza, con la possibilità di adottare, ove necessario, disposizioni più restrittive rispetto a quanto previsto dal presente articolo nei sensi del disposto dell'art. 3-quinquies, c.2 del d.lgs. 152/06.

Art. 11 Aree a pericolosità elevata (*P3b*) – Norme

1. Le aree *P3b* sono individuate dall'Autorità di bacino secondo i criteri indicati all'allegato 3. Le Regioni, le Città metropolitane, le Province ed i Comuni nell'ambito dei procedimenti di modifica ed approvazione dei propri strumenti urbanistici possono proporre all'Autorità di bacino istanze di riesame e modifica delle aree *P3b*, ai sensi del successivo art. 16, al fine di confermare e/o rivedere in dettaglio le condizioni di potenziale instabilità, con conseguente revisione del quadro conoscitivo.
2. Nelle more dell'eventuale applicazione del riesame di cui al comma precedente, nelle aree *P3b* trovano applicazione le norme definite all'art. 10.

Art. 12 – Aree a pericolosità elevata (*P3a* e *P3b*) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio

1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 10 e 11, nelle aree *P3a* e *P3b* per le finalità di cui all'art. 1 le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio si attengono ai seguenti indirizzi:
 - a) sono da privilegiare le trasformazioni urbanistiche tese al recupero e al mantenimento della naturale evoluzione morfodinamica dei rilievi, del paesaggio e del reticolo idrografico;
 - b) sono da privilegiare le trasformazioni dell'uso del suolo volte a ridurre le condizioni propedeutiche al dissesto e al contenimento dell'erosione;
 - c) sono da subordinare al rispetto delle condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica le previsioni e realizzazioni di interventi di trasformazione urbanistica.

Art. 13 – Aree a pericolosità media (P2) e bassa (P1) – Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio

1. Le aree a pericolosità media (P2) e bassa (P1) sono individuate dall’Autorità di bacino secondo i criteri indicati all’allegato 3.
2. Nelle aree P2 e P1 sono da privilegiare le tipologie di intervento previste dagli strumenti di governo del territorio che non determinino condizioni di instabilità e non modifichino negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nelle zone potenzialmente interessate dagli interventi e dalle loro pertinenze.

Art. 14 – Aree oggetto di subsidenza per effetto di emungimento di acque sotterranee (Sw)

1. Per le aree interessate da fenomeni di subsidenza del terreno per effetto di emungimento di acque sotterranee (Sw) individuate nella mappa di cui all’art. 6, comma 2, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni, nell’ambito dei propri strumenti di governo del territorio disciplinano le condizioni di gestione del rischio per il patrimonio insediativo ed urbanizzato esistente e per il suo eventuale sviluppo.

Art. 15 – Adeguamento delle attività ed opere esistenti

1. Le amministrazioni locali e le autorità competenti favoriscono processi di adeguamento delle attività e delle opere pubbliche e private esistenti che non risultino coerenti con la presente disciplina, al fine di garantire l’effettiva attuazione degli obiettivi di cui all’art. 1 assicurando la gestione del rischio da dissesto di natura geomorfologica.

Art. 16 – Modifiche alle mappe di pericolosità e rischio da dissesti di natura geomorfologica

1. Allo scopo di perseguire e mantenere la coerenza alla scala di distretto e ai fini della verifica del raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, l’Autorità di bacino procede al riesame delle mappe di pericolosità sulla base di un programma annuale, in seguito programma, definito di concerto con le Regioni territorialmente competenti nella Conferenza Operativa. Il Programma è articolato per bacini o porzioni di bacino omogenee, secondo un elenco di priorità e, comunque, tenendo conto di eventi calamitosi o eccezionali che possono aver colpito il distretto e delle eventuali ulteriori necessità di aggiornamento segnalate dalle Regioni, dalle Città Metropolitane, dalle Province e dai Comuni territorialmente interessati.
2. Il Programma di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale del distretto. L’Autorità provvede a dare tempestiva comunicazione dell’avvio dei procedimenti di riesame di cui al programma alle Regioni, alle Città Metropolitane, alle Province e ai Comuni territorialmente interessati.
3. Le singole proposte di riesame e modifica delle mappe di cui al programma, elaborate dall’Autorità di bacino sono pubblicate, previo parere della Conferenza Operativa, per 30 giorni sul sito istituzionale del distretto, decorrenti dalla pubblicazione della relativa notizia sul bollettino regionale, al fine di garantire adeguate forme di consultazione e osservazione sulle medesime. Qualora, al termine della fase di partecipazione di cui al presente comma, non siano intervenute osservazioni si procede all’approvazione delle modifiche delle mappe con decreto del Segretario Generale; in caso di osservazioni, si procede all’approvazione delle modifiche con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa sulle osservazioni pervenute. Le modifiche approvate ai sensi del presente comma sono trasmesse ai Comuni interessati per il recepimento nei propri strumenti e pubblicate sul sito istituzionale del distretto.
4. L’attività di riesame delle mappe può essere svolta anche dalle Regioni o dagli altri enti territorialmente interessati di cui al comma 2, al fine di assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi redatti a scala locale con il quadro di pericolosità definito dal PAI; a tal fine le Regioni e gli altri enti provvedono a coordinarsi, sin dall’avvio del procedimento, con l’Autorità di bacino per il riesame delle mappe di pericolosità del PAI, seguendo i criteri di cui all’Allegato 3. Con appositi accordi tra Regioni e Autorità sono definiti i casi di riesame delle mappe di cui al presente articolo e le modalità di raccordo e coordinamento tra gli enti.
5. Le proposte di riesame e modifica delle mappe derivanti dalle attività di cui al precedente comma 4 sono trasmesse all’Autorità di bacino che provvederà ad istruire ed elaborare le modifiche delle mappe, previo

parere della Conferenza Operativa laddove l'aggiornamento riguardi ambiti comunali, sovracomunali o di area vasta o sia necessario adottare misure di salvaguardia ai sensi del successivo comma 7, e garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica in conformità a quanto previsto al comma 3. Le modifiche di cui al presente comma sono approvate con decreto del Segretario Generale.

6. Le modifiche alla pericolosità da dissesti di natura geomorfologica molto elevata (*P4*) ed elevata (*P3a* e *P3b*) conseguenti alla realizzazione e al collaudo di misure di protezione sono elaborate dall'Autorità di bacino e/o dalle Regioni e approvate con decreto del Segretario Generale, seguendo i criteri di cui all'Allegato 3 e garantendo comunque adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica in conformità a quanto previsto al comma 3.
7. Nelle more dell'aggiornamento delle mappe e dell'espletamento della fase di consultazione, il Segretario Generale, anche su proposta delle Regioni nei casi di cui ai commi 4 e 6, può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia immediatamente vincolanti ai sensi dell'art. 65 comma 7 e 8 del d.lgs. 152/2006.
8. Fatte salve le procedure attivate d'ufficio, per le finalità di cui all'art. 1, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province, Comuni e gli enti competenti secondo le norme regionali in materia, nonché gli altri soggetti interessati, comunicano all'Autorità di bacino qualsiasi difformità e variazione del quadro conoscitivo di pericolosità vigente che, nell'ambito delle loro attività, venga riscontrata; ciò in particolare per quanto riguarda il verificarsi di nuove aree a pericolosità molto elevata e/o la modifica dei perimetri in dissesto esistenti. In tali casi si procede ai sensi dei precedenti commi.
9. L'Autorità procede annualmente, con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, all'aggiornamento e modifica delle mappe del rischio da dissesti di natura geomorfologica in base agli aggiornamenti della mappa di pericolosità approvati e all'aggiornamento dei database per la definizione degli elementi a rischio, secondo i criteri di cui all'Allegato 3.
10. Le modifiche e integrazioni delle perimetrazioni delle mappe di cui al presente articolo non costituiscono variante essenziale al Piano.

Sezione II – Dinamica evolutiva del rilievo

Art. 17 – Dinamica evolutiva del rilievo, produzione di sedimenti, dinamica fluviale e trasporto solido

1. L'Autorità di bacino distrettuale, ai sensi dell'art.65, comma 3, lett. f) del decreto legislativo 152/06, in coerenza con quanto previsto dalla disciplina di PGRA e PGA, individua nell'assetto idraulico-forestale dei versanti finalità prioritarie di conservazione del suolo e tutela dell'ambiente.
2. Per le finalità di cui all'art. 1, al fine di coniugare la prevenzione del rischio da dissesti di natura geomorfologica con la salvaguardia delle condizioni di naturalità del rilievo, nonché la tutela del paesaggio, dell'ambiente e degli ecosistemi fluviali, sono da incentivare le azioni di uso del suolo tese a favorire:
 - l'equilibrio naturale della dinamica erosiva dei versanti e del reticolo idrografico;
 - le attività agro-silvo-pastorali e di sistemazione e/o manutenzione idraulico-forestale che determinano la conservazione e il miglioramento del patrimonio ambientale;
 - l'adattamento basato sui servizi ecosistemici che possa offrire molteplici vantaggi in termini di biodiversità, ecosistemi, adattamento ai cambiamenti climatici, mitigazione dei cambiamenti climatici, qualità dell'aria e del suolo e benessere sociale, tale da poter competere con le soluzioni basate su infrastrutture "grigie".
3. L'Autorità di Bacino, di concerto con le Regioni territorialmente competenti provvede, entro un anno dall'entrata in vigore del presente piano, per le finalità di cui al comma 1, ad elaborare apposite linee guida per la gestione della dinamica erosiva dei versanti.

Capo 3 – Disposizioni generali

Art. 18 – Banca dati geomorfologica ed inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI)

1. La banca dati geografica geomorfologica elaborata dall'Autorità di bacino per il territorio del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale secondo le specifiche indicate all'Allegato 3 riporta informazioni secondo standard coerenti a quanto specificato dall'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA) per l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), e costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la definizione delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica, con particolare riferimento al livello di pericolosità molto elevata (P4).
2. L'attività di riesame delle mappe di cui all'art. 16 ha l'obiettivo di rendere reciprocamente coerenti la banca dati geomorfologica del distretto e le mappe del PAI di cui all'art.7. In ragione di ciò le modifiche delle mappe delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art.16 comportano direttamente l'integrazione e l'aggiornamento della banca dati geomorfologica del distretto.

Art. 19 Pianificazione di protezione civile

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, in coerenza con quanto previsto ai sensi degli indirizzi per la pianificazione di protezione civile di cui agli artt. 11 e 18 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province ed i Comuni predispongono e aggiornano la pianificazione di protezione civile di propria competenza, coerentemente con le mappe di cui all'art. 7.

Art. 20 Riordino del Vincolo Idrogeologico

1. Nel rispetto delle finalità e delle competenze di cui al R.D. Legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*", l'Autorità di bacino, sulla base della cartografia di cui all'art. 7, delle condizioni di naturale evoluzione del rilievo e della sua predisposizione al verificarsi di fenomeni di dinamica geomorfologica, erosiva e di trasformazione spontanea del territorio in conseguenza delle condizioni fisiche esistenti e delle forzanti meteoriche che agiscono in quel contesto, formula proposte per l'aggiornamento delle aree soggette al vincolo per scopi idrogeologici, in attuazione di quanto previsto all'art. 65 comma 3 lettera n) del d.lgs. 152/2006 e al fine di garantire la coerenza con le finalità e il quadro conoscitivo del PAI. I soggetti competenti all'aggiornamento delle aree danno comunicazione dell'avvenuto aggiornamento nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge nazionale e regionale in materia.

Art. 21 Verifica della congruenza con gli obiettivi del PAI

1. Nei casi previsti dalle sezioni I e II, Capo II della presente disciplina di Piano, l'Autorità di bacino si esprime con parere nell'ambito delle procedure previste per l'approvazione del progetto ai sensi di quanto riportato ai seguenti commi.
2. Nei casi di cui agli artt. 8 e 10, il parere dell'Autorità di bacino è finalizzato ad attestare la congruenza delle misure di protezione con gli obiettivi di cui all'art. 1 e ad accertare che:
 - a) gli studi di supporto alla progettazione siano sviluppati tenendo conto delle mappe di pericolosità esistenti ed in ogni caso in coerenza con i criteri e le indicazioni dell'Allegato 3;
 - b) il quadro conoscitivo a supporto della progettazione abbia un livello di approfondimento tale da permettere di valutare compiutamente le criticità del contesto fisico interessato, la funzionalità dell'intervento ai fini della mitigazione del dissesto e l'efficacia attesa *post operam*;
 - c) l'intervento non comporti alterazioni nelle condizioni di rischio per le aree contermini.
3. Su richiesta del soggetto attuatore, l'Autorità di bacino distrettuale può rilasciare un contributo istruttorio sul progetto di fattibilità tecnico-economica al fine di fornire elementi utili per la scelta progettuale.

Art. 22 Programma delle misure

1. Le mappe della pericolosità e del rischio da dissesti di natura geomorfologica del PAI rappresentano lo strumento di riferimento per la programmazione delle misure di prevenzione e protezione in materia di dissesto idrogeologico a scala di distretto.
2. L'Autorità di bacino predispone la proposta di programma delle misure in coerenza con la pianificazione e programmazione del dissesto idrogeologico a scala nazionale, tenendo conto delle segnalazioni effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dagli altri soggetti che operano nel settore della difesa del suolo, anche all'interno delle procedure di cui all'art. 16 e comunque in coerenza con esse.
3. Le priorità d'intervento del programma delle misure sono definite in coerenza con la mappa del rischio di cui all'art. 7.
4. Il programma delle misure è approvato dalla Conferenza Istituzionale Permanente su proposta del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa e può essere aggiornato e modificato con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa.
5. L'Autorità di bacino cura la raccolta di dati ed informazioni utili al monitoraggio dell'attuazione del programma delle misure al fine del suo aggiornamento e ne garantisce adeguata pubblicità, anche nell'ambito dei compiti di cui all'art.63 comma 8 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006.
6. Il programma delle misure di cui al presente articolo costituisce il quadro di riferimento per i programmi d'intervento di cui all'art.69 e successivi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Capo 4 – Disposizioni finali

Art. 23 - Rapporto del PAI con gli altri strumenti di pianificazione a livello di bacino e distrettuale

1. La disciplina di Piano costituisce la normativa di riferimento in materia di dissesti di natura geomorfologica per il territorio distrettuale.
2. Il PAI concorre al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti anche negli altri strumenti di pianificazione a livello di bacino e distrettuale vigenti.

Art. 24 – Misure immediatamente vincolanti e modifiche delle norme

1. Le disposizioni del PAI approvato hanno carattere immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 65, comma 4 del d.lgs. 152/2006 per le amministrazioni, gli enti pubblici e i soggetti privati.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, le regioni, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del PAI sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico.
3. Eventuali modifiche delle disposizioni di Piano o degli allegati alle stesse, tali da non compromettere il perseguimento delle finalità del PAI, sono elaborate dall'Autorità di bacino e, previo parere della Conferenza Operativa, approvate con decreto del Segretario Generale. Alle stesse si applica la procedura di cui all'art. 19 comma 3 delle presenti norme, al fine di garantire adeguate forme di consultazione e osservazione.